



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Atto regolamentare

Sommario:	Atto avente natura regolamentare emanato in Sicilia – parere obbligatorio del C.G.A. - mancanza del parere – illegittimità – Natura superprimaria delle norme di attuazione dello Statuto siciliano.
Estremi del provvedimento:	C.G.A. n.211/12 del 17 aprile 2012 su ric. Str. n.342/10
Massima:	Il parere del Consiglio di giustizia amministrativa sugli atti aventi natura regolamentare emanati dalla Regione siciliana è in tutto analogo – salvi i peculiari profili di inderogabilità <i>ex lege</i> – a quello che è, per i Regolamenti governativi, il parere del Consiglio di Stato: ossia un parere obbligatorio, sebbene non vincolante. Tale obbligo deriva, oggi, direttamente dall'art. 9 del D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 – recante le <i>“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”</i>, e avente rango di fonte superprimaria . Sicché l'obbligatorietà del parere del C.G.A.sui Regolamenti regionali (da considerare tali alla stregua della loro effettiva natura sostanziale, e perciò anche a prescindere dal <i>nomen iuris</i>, eventualmente diverso, che gli sia ipoteticamente attribuito) non è mai revocabile in dubbio, e prescinde – per quanto riguarda la sua obbligatorietà in relazione agli <i>“atti regolamentari del Governo della Regione”</i> – da ogni previsione di legge ordinaria, tanto regionale quanto statale. Con l'ulteriore precisazione che – mentre la natura primaria della fonte che tale obbligo procedimentale pone per i regolamenti ex art. 17 legge 23 agosto 1988, n. 400, può consentire a fonti normative di pari livello di derogarvi in singole ipotesi – nessuna deroga è ammissibile in ambito regionale, proprio in ragione del già rilevato rango superprimario del cit. D.Lgs. n. 373/2003.
Note	

Redattore: Avv.S.Abbate

